

01-01-00 - DIREZIONE GENERALE

01-01-12 - SERVIZIO TERRITORIALE TEMPIO

Oggetto: **Manifestazione di interesse per indagine di mercato per l'acquisto di un immobile da destinare ad autoparco del servizio territoriale di Tempio Pausania. Provvedimento di esclusione degli operatori economici Società Cork Island srl e QuimaR SRL in liquidazione per tardiva presentazione dell'offerta e rigetto dell'istanza di riammissione in termini.**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016, di istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Agenzia Fo. Re.S.T.A.S.);

VISTA che l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ai sensi dell'art. 35, c. 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 15/05/1995 e s.m.i., la quale detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 23/08/1995 e s.m.i., recante norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13/11/1998, recante norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso a documenti amministrativi;

VISTO la Legge Regionale n. 24 del 25/11/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione";

CONSIDERATO il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, che detta le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA

la Legge Regionale n. 5 del 09/03/2015, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;

VISTO il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 5 del 09/03/2015 e dall'art. 28 della L.R. n. 11 del 02/08/2006, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/04 /2015 che estende anche agli Enti e alle Agenzie Regionali l'applicazione dal 2015 del d.lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

VISTA il Decreto del Presidente della Regione n. 58 del 19 giugno 2024, avente per oggetto "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna. (FoReSTAS). Nomina amministratore unico" con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Piras l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) per un periodo di cinque anni;

VISTA il Decreto del Presidente della Regione n. 94 del 28/12/2022 – Prot. n. 24099, con il quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia al dott. Antonio Casula;

VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico N. 31 del 27/11/2024 di attribuzione dell'incarico di Direttore Del Servizio Territoriale Di Tempio Pausania al Dottor Alessandro Depperu con decorrenza dal 1° gennaio 2025

DATO ATTO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della L.R. n. 31 del 13/11/1998;

VISTO l'Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. 2781 del 24.09.2025 prot. n. 40730 del 24/09/2025, pubblicato con ID 1758714771-59735800-48930, in data 24 /09/2025, con cui questo Servizio Territoriale ha indetto un'indagine di mercato per l'acquisto di un immobile da destinare ad autoparco, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato nel relativo Capitolato Tecnico (Allegato 1); con termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 09:00 del giorno 23 ottobre;

VISTA la lex specialis di gara che, conformemente alla prassi e alla normativa, prevedeva che il recapito del plico, da effettuarsi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), avvenisse "a rischio del mittente";

- ACCERTATO** che in data 23 ottobre, alle ore 09:30, come risulta dalla registrazione di protocollo n. 47069 del 23.10.2025 è pervenuta l'offerta della Corkisland srl e alle ore 9:41 dello stesso giorno, registrata al prot. 47072, è pervenuta l'offerta della Società Quimar Sugheri S.r.l. in liquidazione ;
- RILEVATO** che tali offerte risultano, pertanto, pervenute oltre il termine perentorio di scadenza fissato per le ore 09:00 del 23 ottobre 2025;
- DATO ATTO** che le Società Corkisland srl e Quimar Sugheri S.r.l. in liquidazione, hanno presentato formale istanza di riammissione in termini, ammettendo di aver "spedito fuori termine" e adducendo, quale unica giustificazione, la "vetustà della propria dotazione hardware", chiedendo altresì la riammissione in considerazione delle "spese sostenute per la documentazione presentata", nonchè indicando che si tratta solo di una manifestazione di interesse;
- CONSIDERATO** che il rispetto del termine perentorio per la presentazione delle offerte costituisce un principio fondamentale e inderogabile delle procedure di evidenza pubblica, posto a tutela della par condicio di tutti i partecipanti, non discriminazione, trasparenza e certezza delle regole di gara e la sua violazione determina l'irricevibilità dell'offerta, senza che la Stazione Appaltante disponga di alcun potere discrezionale in merito; inoltre la causa del ritardo adottata dall'operatore economico – la "vetustà della propria dotazione hardware" – non integra in alcun modo gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, uniche giustificazioni che, in via eccezionale, potrebbero giustificare una deroga; inoltre pur trattandosi di una manifestazione di interesse esplorativa, alla stessa è allegata l'offerta economica, con la necessità di applicare in modo puntuale tutte le disposizioni concernenti i termini per la presentazione delle offerte;
- RITENUTO** pertanto, necessario e doveroso, in applicazione dei principi sopra esposti e della normativa vigente, procedere all'esclusione dell'operatore economico Società Corkisland srl e all'esclusione dell'operatore economico Quimar Sugheri S.r.l. in liquidazione dalla procedura in oggetto;

DETERMINA

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate
1. Di dichiarare irricevibile e, comunque, inammissibile l'offerta presentata dalla Società Corkisland srl p. iva 01854750906 registrata al protocollo n. 47069 del 23.10.2025 in quanto pervenuta alle ore 9.30 del 23 ottobre, e l'offerta presentata dalla Società Quimar Sugheri S.r.l. in liquidazione p. iva 01123420901 , registrata al prot. 47072, in quanto pervenuta alle ore 9.41 del 23 ottobre, relative alla procedura in oggetto, in quanto pervenute oltre il termine perentorio fissato alle ore 9.00 del medesimo giorno.
 2. Di disporre, pertanto, l'esclusione dei suddetti operatori economici Società Società Corkisland srl e Società Quimar Sugheri S.r.l. in liquidazione dalla procedura indicata in oggetto;
 3. Di rigettare l'istanza di riammissione in termini, presentata dal medesimo operatore economico, in quanto manifestamente infondata per le motivazioni indicate in premessa.
 4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato alle Società escluse a mezzo PEC.
 5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna entro il termine di cui all'art. 120 del d.lgs.104 /2010
 6. La presente Determinazione è resa disponibile al commissario straordinario dell' Agenzia ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

**Il Direttore del Servizio
Dr Alessandro Depperu**